

Il 17 e il 19 gennaio 2014 la provincia di Modena è stata colpita da eventi alluvionali. I comuni danneggiati, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono stati Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro. Sono state interessate, altresì, le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello.

Sospensione dei termini

L'articolo 3, comma 2, lettera a), decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 ha disposto la sospensione **dal 17 gennaio 2014 fino al 31 luglio 2014** dei termini relativi agli adempimenti, ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, incluse le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che avevano, alla data del 17 gennaio 2014, la residenza o la sede operativa nei comuni indicati in precedenza.

Il comma 1 bis, legge 28 marzo 2014, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, ha prorogato il periodo di sospensione **fino al 31 ottobre 2014** e non prevede il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Beneficiari

I destinatari della sospensione dei termini relativi agli **adempimenti** e ai **versamenti contributivi** sono:

- i datori di lavoro privati, anche del settore agricolo e di lavoro domestico;
- aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica;
- **soggetti tenuti al versamento della contribuzione IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti;**
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti.

Il settore pubblico è **escluso** dalla sospensione.

Per poter fruire della sospensione contributiva, le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche devono:

- avere la residenza o la sede operativa nei territori calamitati alla data del 17 gennaio 2014;
- **essere regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali con data di inizio di attività antecedente al 17 gennaio 2014;**
- essere operanti nelle zone colpite dall'evento.

Il requisito essenziale è la **dichiarazione di inagibilità**, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli. Il documento deve essere consegnato all'autorità comunale, che verifica il nesso di causalità tra evento e dichiarazione del contribuente.

I soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall'evento calamitoso e assistiti da professionisti con domicilio professionale nell'area colpita possono usufruire della sospensione degli **adempimenti contributivi** soltanto nel caso in cui abbiano conferito delega espressa al consulente in data anteriore al 17 gennaio 2014 e questi abbia adibito prima di tale data il domicilio professionale nei comuni indicati ed effettuato la relativa comunicazione di cui all'articolo 2, decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 9 luglio 2008. Infatti, l'articolo 3, comma 2, lettera c), decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 ha previsto la sospensione dei termini relativi ai soli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nelle aree colpite dall'alluvione, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

Adempimenti

Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati devono presentare alla **sede INPS competente** l'apposita domanda. Le **aziende agricole** assuntrici di manodopera e i **lavoratori autonomi agricoli** devono trasmettere la domanda **online** attraverso il servizio dedicato.

La sospensione contributiva può riguardare anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens.

Le aziende che versano i contributi al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti inseriscono all'interno della **denuncia Uniemens** il codice di autorizzazione **"OS"**, che assume il nuovo significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 verificatisi nei territori della provincia di Modena. Decreto-legge 4/2014".

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga da gennaio 2014 a settembre 2014, le aziende interessate inseriscono nell'elemento "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", "CausaleACredito" il nuovo valore **"N963"** e le relative "SommeACredito" (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi). Il risultato dei "DatiQuadratura" - "TotaleADebito" e "TotaleACredito" può dare luogo a un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) oppure un credito azienda o un saldo a zero.

Se un'azienda con un'unica matricola o autorizzata all'accantonamento contributivo ha **sedi operative** sia in comuni colpiti dall'evento sia al di fuori di questa area, la sospensione si attua sui versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti. In questo caso, la denuncia Uniemens deve essere compilata in maniera completa, denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall'alluvione sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori. Nell'elemento "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", "CausaleACredito" della denuncia aziendale va esposto l'importo dei contributi sospesi con la causale **"N963"** relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l'elemento "TrattQuotaLav" dovrà essere valorizzato con **"S"**.

Pertanto, nel caso di aziende con unica matricola e più unità produttive - all'interno e al di fuori dei territori colpiti dall'evento - permane l'obbligo di trasmissione della denuncia Uniemens, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree sopra indicate.

I contributi sospesi sono imputati al conto di nuova istituzione GPA 00/130.

Per gli **artigiani** e **commercianti** la sospensione riguarda i contributi dovuti alle seguenti scadenze:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
17 febbraio 2014	IV rata sul minimale per l'anno 2013
16 maggio 2014	I rata sul minimale per l'anno 2014
	Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2013
6 giugno 2014	I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2014
	I rata contribuzione eccedente il minimale per anni pregressi
16 agosto 2014	II rata sul minimale 2014

Per i **liberi professionisti** iscritti alla Gestione Separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2013 e primo acconto 2014, in coincidenza con i versamenti fiscali.

Per i **committenti** tenuti alla contribuzione nella Gestione Separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 16 febbraio 2014 al 16 ottobre 2014 (compensi erogati nei mesi da gennaio 2014 a settembre 2014). Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione dovrà essere riportato nell'elemento "CodCalamità" di "Collaboratore" il valore "17".

Per le **aziende agricole assuntrici di manodopera** è sospesa la presentazione dei DMAG con competenza IV trimestre 2013, I/II/III trimestre 2014, mentre la sospensione ha per oggetto i seguenti versamenti:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
17 marzo 2014	III trimestre 2013
16 giugno 2014	IV trimestre 2013
16 settembre 2014	I trimestre 2014

Per i **lavoratori agricoli autonomi** (coltivatori diretti, coloni mezzadri e imprenditori agricoli professionali) e i **concedenti** (piccoli coloni e compartecipanti familiari) sono sospesi i termini aventi a oggetto il seguente versamento:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
16 luglio 2014	I rata 2014
16 settembre 2014	II rata 2014

Per i **datori di lavoro domestico** è sospeso il pagamento dei contributi relativo al I trimestre 2014 (con scadenza 10 aprile 2014), al II trimestre 2014 (con scadenza 10 luglio 2014) e al III trimestre 2014 (scadenza 10 ottobre 2014).

Inoltre, la sospensione del termine di pagamento, che ricade nel periodo interessato, spetta anche per i contributi dovuti dai datori di lavoro che, a seguito di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'INPS la lettera di accoglimento in cui è indicato il termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento (avvisi bonari notificati entro il periodo di sospensione). Infine, le sedi provvederanno a sospendere la campagna "avviso bonario silenti" partita a marzo 2014.

I soggetti tenuti al versamento della **contribuzione IVS** nei confronti delle **gestioni ex ENPALS** devono indicare nell'apposito campo della domanda "Matricola Inps ex Enpals" il codice gruppo identificativo dell'impresa e il codice dell'attività di impresa.

Qualora le attività di impresa svolte siano più di una, per ciascuna di esse dovranno essere indicati i relativi codici.

I **dipendenti di enti con natura giuridica privata iscritti alle gestioni pubbliche** durante il periodo oggetto di sospensione devono compilare la denuncia mensile "ListaPosPA" con tutti i dati giuridici, imponibili e contributivi del mese, valorizzando in questo caso, gli elementi "DataFineBeneficiCalamita" e "ContributoSospesoCalam".

Circolari e normativa

- [Circolare INPS 14 febbraio 2014 n. 26](#)
- [Circolare INPS 12 maggio 2014 n. 58](#)
- [Decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4](#)
- [Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2014](#)
- [Legge 28 marzo 2014, n. 50](#)